

N. 01289/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2014, proposto da:

Giuseppe Mezzani, Francesca Gastaldi, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Orrico, Fioravante Agnello, Paola Dalla Valle, con domicilio eletto presso l'avv. Paola Dalla Valle in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 58;

contro

Regione Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige-Po, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, domiciliataria per legge in Venezia, Cannaregio, 23;

Comune di Rovere' Veronese in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 15/5/2014 prot. n. 212004/6300090000/prat n. 10430/fasc. 736 e del correlato decreto n. 10430 del 29/04/2014, comunicati al sig. Mezzani Giuseppe in data 4 giugno 2014 ed alla sig.ra Gastaldi Francesca in data 22 maggio 2014 con i quali il Direttore della Sezione del Bacino Idrografico Adige-Po sezione di Verona della Regione Veneto - Giunta Regionale rigettava l'istanza di rilascio in sanatoria presentata in data 7 maggio 2013 al Comune di Rovere Veronese ordinando la demolizione di opere edilizie, nonché di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento ad essi collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige-Po;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritiene il Collegio che vada dichiarato il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che, tenuto conto dell'autorità amministrativa interessata, delle ragioni del provvedimento e delle caratteristiche dell'area ove è stato realizzato il manufatto, rientra nell'ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque.

Invero, è pacifico che il provvedimento impugnato di diniego di sanatoria e di rimozione è stato emesso, sulla base del R.D. n. 523/1904, da un'autorità amministrativa specificamente preposta alla tutela del buon regime delle acque pubbliche ed è motivato in base alla dislocazione dell'intervento di scavo/movimento terra in questione, a distanza inferiore a dieci metri lineari dall'argine del corso d'acqua "Vaio Pissarotta", in violazione dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904.

Orbene, richiamato e condiviso l'orientamento espresso dalla Cassazione in fattispecie analoga (cfr. Cass. SS. UU. Ord. n. 10845 del 12.5.2009), rientra nella competenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche la controversia relativa al diniego di sanatoria per mancata osservanza delle distanze dal piede dell'argine, ai sensi dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904.

La giurisdizione del TSAP, ai sensi dell'art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933, ha invero per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che siano comunque caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restando escluse solo le controversie in cui tale incidenza si manifesti in via del tutto marginale o riflessa.

Poiché nel caso in esame è indubbio che il provvedimento impugnato è motivato in base alla dislocazione del manufatto a distanza inferiore a quella prevista, così da palesare la diretta incidenza dell'opera sul regime delle acque pubbliche, costituendo, invece, questione di merito, l'effettiva qualificabilità del "Vaio Pissarotta" come corso d'acqua, ne consegue che la controversia in ordine alla legittimità del diniego di

sanatoria e dell'ordine di rimozione opposti deve essere devoluta al giudizio del Tribunale Superiore delle Acque.

Affermata quindi la giurisdizione del TSAP, per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.

Considerato che il provvedimento gravato indicava il TAR quale giurisdizione competente in caso di impugnazione, si ritengono sussistere i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)